

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2011

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali, n. 1/2011 UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁽²⁾ prevede che l'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999⁽³⁾ continui ad applicarsi malgrado l'abolizione di tale regolamento.
- (2) L'articolo 128 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede che le misure di cui al titolo III (meccanismi di mercato) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽⁴⁾, continuano ad applicarsi malgrado l'abolizione di quest'ultimo regolamento se tali misure sono state avviate o intraprese prima del 1º agosto 2008. Parimenti, l'articolo 103 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo⁽⁵⁾ prevede che le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato⁽⁶⁾, nella misura in cui si riferiscano a misure avviate anteriormente al 1º agosto 2008, continuano ad applicarsi anche in caso di abrogazione del regolamento (CE) n. 1623/2000.
- (3) Occorre smaltire scorte di alcole vinico costituite prima del 1º agosto 2008. Pertanto, a norma dell'articolo 128, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 e dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 555/2008, per la misura suddetta continuano ad applicarsi l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e il capo IV del regolamento (CE) n. 1623/2000.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce tra l'altro le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (5) A norma dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire una gara per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali per ridurre le scorte di alcole vinico unionale e consentire l'attuazione nell'Unione di progetti industriali di dimensioni limitate. L'alcole vinico unionale in giacenza negli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (6) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con il presente regolamento, che costituisce un bando di gara ai sensi dell'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1623/2000, si procede alla vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali.

La gara reca il n. 01/2011 UE.

L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento cipriota e ungherese.

2. La vendita verte su un quantitativo di 61 834,8931 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicati nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.⁽³⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.